REGOLAMENTO (CEE) N. 3665/86 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1986

che deroga al regolamento (CEE) n. 3061/84 per quanto concerne il termine per la presentazione delle domande di aiuto alla produzione d'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva [1], in particolare l'articolo 19,

considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [2], le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni, presentano le domande di aiuto degli olivicoltori associati entro il 31 ottobre di ciascuna campagna ; che, per la campagna 1985/1986, le organizzazioni di produttori e le loro unioni non sono in grado di effettuare tutte le verifiche ed i controlli sulle domande d'aiuto degli olivicoltori, che devono aver luogo in tempo utile, a motivo della proroga del termine per la presentazione da parte degli olivicoltori della loro dichiarazione di coltura per la campagna in questione in virtù del regolamento (CEE) n. 143/86 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/86 [4] ; che occorre pertanto prevedere il rinvio della data in cui le domande d'aiuto devono essere presentate al più tardi dalle organizzazioni di produttori o dalle loro unioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1985/1986, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3061/84, le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni, presentano le domande di aiuto entro il 31 marzo 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
[2] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[3] GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 13.
[4] GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 18.